

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria ed in prima convocazione

Seduta pubblica

OGGETTO: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)- MODIFICA ART. 20 COMMA 3.**

L'anno duemilaventuno addì venti del mese di aprile alle ore 18,00 nella sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano

S I N D A C O	PRE	ASS			
MAGNAFICO FERNANDO	SI				
C O N S I G L I E R I	PRE	ASS	C O N S I G L I E R I	PRE	ASS
1. GUGLIETTA ALESSIO	SI		7. MARROCCO SANDRO	SI	
2. VERARDI FRANCESCO	SI		8. NICELLI ROBERTO	SI	
3. TRANI BRUNO	SI		9. ANTOGIOVANNI ANDREA	SI	
4. MARROCCO MARTA		SI	10. GUGLIETTA PASQUALINO		SI
5. SIMONE MAURO	SI		11. IZZI PAOLA	SI	
6. GUGLIETTA ANGELO		SI	12. PIETROSANTO CARLO	SI	
			Tot.	10	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Pia Fiore;

Assume la Presidenza il Consigliere Carlo Pietrosanto nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al posto n. 9 dell'ordine del giorno;

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: 1. Roberto Nicelli 2. Francesco Verardi 3. Paola Izzi;

Sono presenti gli Assessori esterni: Severino Marrocco, Emila Marrocco e Franca Mastrobattista;

Illustra l'argomento il Consigliere Roberto Nicelli;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali che registrati su audio cassette e trascritti a mezzo del servizio di stenotipia, sono conservati agli atti del Comune e ancorchè non allegati materialmente al presente atto ne costituiscono parte integrante.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non*

continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;

- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato

Il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.26 del 10.09.2020;

Ritenuto

- **necessario rettificare il comma 3 dell'art. 20 del Regolamento TARI, approvato con deliberazione del C.C. n. 26/2020, relativo alle riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche dei cittadini italiani residenti all'estero iscritti AIRE e pensionati per i quali è riconosciuta la riduzione di 2/3 della tassa, dove per mero errore è stato scritto utenze non domestiche in luogo di utenze domestiche;**

Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, verbale n. 8 del 14 aprile 2021 Prot. n. 3536 del 19.04.2021, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Con votazione dal seguente esito,

All'unanimità;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

- **di approvare la Modifica al comma 3 dell'art. 20 del Regolamento TARI, approvato con deliberazione del C.C. n. 26/2020, relativo alle riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche dei cittadini italiani residenti all'estero iscritti AIRE e pensionati per i quali è riconosciuta la riduzione di 2/3 della tassa, dove per mero errore è stato scritto utenze non domestiche in luogo di utenze domestiche;**

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione dall'esito identico;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



COMUNE DI LENOLA
(Provincia di Latina)
Medaglia d'oro al Merito Civile

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n.8 del 14 aprile 2021

OGGETTO: Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di delibera "Regolamento Per La Disciplina Della Tassa Sui Rifiuti (Tari)- Modifica Art. 20 Comma"

L'anno duemila venti (2020) il giorno 8 del mese di settembre il Revisore dei Conti, Dott.ssa Rita Maria Cocozza nominata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/05/2018,

PREMESSO

Che con deliberazione del C.C. n. 26/2020 del 10/09/2020 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

RITENUTO necessario rettificare il comma 3 dell'art. 20 del Regolamento TARI, approvato con deliberazione del C.C. n. 26/2020, relativo alle riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche dei cittadini italiani residenti all'estero iscritti AIRE e pensionati per i quali è riconosciuta la riduzione di 2/3 della tassa, dove *per mero errore* è stato scritto utenze non domestiche in luogo di utenze domestiche;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile, espresso dai Responsabili del Servizio Finanziario e Tributi;

PRESA VISIONE della proposta di deliberazione con la quale si procede alla rettifica del "Regolamento Per La Disciplina Della Tassa Sui Rifiuti (Tari)- Modifica Art. 20 Comma 3";

VISTO il D. Lgs n. 267/2000 (TUEL) e in particolare gli articoli 3, comma 4 (autonomia dei Comuni), comma 7 (regolamenti);

prende atto

della necessità di rettificare il Regolamento TARI approvato con deliberazione del C.C. n. 26/2020, "al comma 3 dell'art. 20 del Regolamento TARI, , relativo alle riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche dei cittadini italiani residenti all'estero iscritti AIRE e pensionati per i quali è riconosciuta la riduzione di 2/3 della tassa, dove *per mero errore* è stato scritto utenze non domestiche in luogo di utenze domestiche"

Tivoli, li 14 aprile 2021

L'Organo di Revisione
Dott.ssa Rita Maria Cocozza

Letto e approvato

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to CARLO PIETROSANTO

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 20/04/2021



IL SEGRETARIO CAPO

MARIA PIA FIORE

Maria Pia Fiore

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune n.reg. 421 dal 19 MAG 2021 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 19 MAG 2021

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 20/04/2021

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Si esprime parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 20/04/2021

IL RESPONSABILE

F.to MARIA PIA FIORE

Si esprime parere di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 13/04/2021

IL RESPONSABILE

F.to ASSUNTA ROSATO

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

IL RESPONSABILE